

Statuto del Comune di Cittadella

1) I principi fondamentali (TITOLO I)

2) Gli organi elettivi (TITOLO II)

- Il consiglio comunale (SEZ I)
- La giunta (SEZ II)

3) La partecipazione democratica (TITOLO III)

- Istituti di partecipazione collettiva (SEZ I)
- Informazione ai cittadini e trasparenza amministrativa (SEZ II)

4) Gli organi burocratici (TITOLO IV)

- Il Segr. e il Direttore Generale(SEZ I)
- L'Area Dirigenziale (SEZ II)
- Uffici e personale (SEZ.II)

5) Le attività' (TITOLO V)

- Servizi Pubblici (SEZ I)
- Modalità dell'azione (SEZ II)

6) Finanza e controlli (TITOLO VI)

- Finanza e contabilità (SEZ I)
- I Controlli (SEZ II)

7) La funzione normativa (TITOLO VII)

8) Disposizione transitorie e finali (TITOLO VIII)

----- oooooooooo -----

CONTENUTI:

I principi fondamentali (TITOLO I)

art. 1 (L'autonomia e gli elementi costitutivi)

1. La comunità locale di Cittadella è Comune autonomo ed esercita la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalle norme dello statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi, le relazioni sociali, la qualità della vita e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

3. Il Comune di Cittadella fa parte del territorio del Brenta e comprende il capoluogo e le frazioni di Ca' Onorai, Facca, Laghi, Pozzetto, S.Croce Bigolina, S.Donato e S.Maria.

4. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce:

a) le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) le attribuzioni degli organi istituzionali, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;

c) le forme di collaborazione fra comuni e gli altri enti istituzionali;

d) la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, l'accesso degli stessi alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

e) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

f) le garanzie a tutela dell'informazione e della trasparenza amministrativa;

g) le modalità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e storico della comunità.

art. 2 (Stemma e gonfalone)

1. Il Comune di Cittadella ha uno stemma ed un gonfalone riconosciuti con decreti del Capo del Governo in data 4 febbraio 1933 e 30 aprile 1933.

2. Il Comune di Cittadella è insignito di medaglia d'argento per il ruolo assunto nella Resistenza.

3. Il Comune si fregia del titolo di "città" concesso con D.P.R. 6/5/1972.

4. L'uso delle insegne in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze che lo richiedono è stabilito di volta in volta dal Sindaco.

art. 3 (La programmazione)

1. Il Comune di Cittadella adotta il metodo della programmazione per realizzare le proprie finalità e persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione dei Comuni contermini, dell'Alta padovana, del territorio pedemontano e del bacino del Brenta, della Provincia e della Regione.

2. Il Comune di Cittadella pone a fondamento della propria attività normativa, di programmazione ed amministrativa il principio di partecipazione dei cittadini e di collaborazione con i Comuni, la Provincia e la Regione.

Gli organi elettivi (TITOLO II)

art. 4 (Gli organi fondamentali)

1. Sono organi fondamentali del Comune di Cittadella il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 5 (Struttura del consiglio)

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico - amministrativo e del comune mediante l'adozione di atti fondamentali di carattere generale, normativi, di programmazione e di organizzazione dei servizi e delle risorse, esercita il controllo sulla rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi dati;

2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri Comunali stabilito dalla legge;

3. Le modalità di elezione del Consiglio Comunale e la sua durata, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, il loro status ed il loro trattamento economico, l'assunzione e la cessazione delle loro funzioni sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Consiglio Comunale

disciplina con appositi regolamenti le modalità attraverso le quali assicurare allo stesso adeguato funzionamento mediante l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali.

5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.

art. 6 (I consiglieri comunali)

1. I Consiglieri Comunali esercitano liberamente le proprie funzioni.

2. A tal fine hanno diritto:

a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b) di formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze e raccomandazioni;

c) di ottenere dagli uffici informazioni sull'attività del Comune e di prendere visione dei documenti, anche riservati, non coperti dal segreto istruttorio.

3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere, salvo giustificato motivo, di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte e di esercitare il proprio mandato per il bene della collettività.

4. E' prevista la figura del Consigliere delegato con il compito di relazionare al Sindaco e alla Giunta comunale su materia specifiche, per un tempo limitato, e con possibilità di accesso agli atti e alle informazioni necessarie allo svolgimento del mandato.

art. 7 (Presidenza del consiglio comunale)

1. Il Presidente del consiglio comunale esercita le funzioni e le prerogative di cui all'art. 39 del D.Lgs 267/2000, e in generale gli sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale;

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è immediatamente ripetuta nella medesima seduta e in questo caso è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Le votazioni avvengono per voto palese.

4. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per l'elezione, con atto motivato, su proposta sottoscritta da almeno 7 Consiglieri Comunali. In questo caso la seduta è convocata e presieduta dal Consigliere anziano che deve iscrivere l'argomento al primo punto all'ordine del giorno, da discutersi non prima di 5 e non dopo 20 giorni dal deposito della proposta. Nella medesima seduta, subito dopo la revoca, dev'essere nominato il nuovo Presidente.

art. 8 (I gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari sono organismi che raggruppano i consiglieri secondo le modalità sottoriportate ai quali lo Statuto ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale riconoscono funzioni e prerogative nello svolgimento dei lavori del consiglio comunale

2. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare anche se composto da una sola unità.

3 Il Consigliere comunale che dichiara finita la sua appartenenza a un gruppo consiliare può aderire ad altro gruppo esistente o costituirne uno autonomo composto da almeno 3 soggetti.

4. Ciascun gruppo attribuisce ad un suo componente le funzioni di capogruppo dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In mancanza di designazione, le funzioni di capogruppo vengono assunte dal componente più anziano in termini di cifre elettorali.

5. La mancata adesione ad un gruppo consiliare comporta il venir meno delle prerogative, dei diritti e delle facoltà previste dallo statuto e dal regolamento a favore dei gruppi consiliari e dei capigruppo.

6. Viene istituzionalizzata la conferenza dei capigruppo i cui poteri vengono stabiliti dal regolamento.

art. 9 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio istituisce entro un anno dall'insediamento Commissioni consiliari permanenti per materie omogenee.

2. La composizione, che deve assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, le modalità

di funzionamento e di votazione sono disciplinate dal regolamento.

3. È attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni Consiliari di indagine e di quelle costituite con funzioni di garanzia e di controllo.

4. Il Consiglio può, altresì, istituire Commissioni temporanee o speciali.

5. I poteri, le modalità di voto, le norme per la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione dei casi previsti dal regolamento per tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

art. 10 (L'attività del consiglio comunale)

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, per determinazione del Sindaco o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, senza distinzione tra sedute ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Comunale si esprime attraverso le deliberazioni.

3. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta ed altresì dalle Commissioni Consiliari permanenti e devono riportare i pareri previsti per le deliberazioni di Giunta dell'art. 22 comma 7. Il parere di legittimità da parte del Segretario Generale dev'essere richiesto dai proponenti la deliberazione.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi previsti dal regolamento per tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

5. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese ad eccezione dei casi in cui leggi speciali dispongano diversamente.

6. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

7. In caso di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, il Consiglio delibera validamente con la presenza di n. 8 consiglieri.

8. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate. Il processo verbale riporta il nome degli intervenuti nella discussione, le dichiarazioni di voto e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Deve altresì riportare il nominativo degli astenuti e di coloro che votano contro. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

9. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche richieste dai consiglieri.

LA GIUNTA COMUNALE

art. 11 (Composizione della giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori non superiore al limite massimo di legge.

2. Il Sindaco nella prima seduta successiva alle elezioni comunica al Consiglio la nomina dei componenti della Giunta e le deleghe attribuite, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. Gli Assessori devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco, con atto motivato da comunicarsi al Consiglio Comunale, può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori. Può, altresì, modificare e/o revocare le deleghe attribuite.

5. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.

6. I Consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio, subentrano i primi dei non eletti della loro lista di appartenenza.

7. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, nei limiti fissati dal

regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

art. 12 (Anzianità degli assessori)

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nella comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale.

2. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco i relativi poteri spettano all'Assessore Anziano, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che come Ufficiale di Governo.

art. 13 (Competenze della giunta comunale)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta ha il potere di indirizzo e controllo politico sull'attività gestionale.

4. La Giunta si esprime attraverso atti deliberativi e di direttiva.

art. 14 (Funzionamento della giunta comunale)

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta senza necessità di convocazione scritta.

3. La seduta della Giunta Comunale è segreta.

4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza relativa dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. La Giunta Comunale può richiedere la presenza alle proprie sedute, senza diritto di voto, del Direttore Generale, ove nominato, dei Dirigenti e dei Revisori del Conto. Su specifici argomenti possono essere invitati altri soggetti ed esperti.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del settore finanziario. Il Presidente può richiedere al Segretario Generale il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Generale stesso.

IL SINDACO

art. 15 (Il sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'attuazione del programma definitivo in base agli indirizzi generali di governo. Allo stesso spettano i rapporti formali ed informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno.

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
- b) concede il patrocinio del Comune;
- c) convoca e presiede la Giunta;
- d) nomina i componenti della Giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne

garantendo la presenza di entrambi i sessi, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale;

e) assicura l'unità di indirizzo nell'attività degli Assessori;

f) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

g) è membro del Consiglio Comunale e può richiederne al Presidente la convocazione;

h) convoca i comizi per i referendum;

i) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenze del Comune, partecipa a quelle indette da altre amministrazioni, promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi, stipula le convenzioni con altri enti, fatte salve le competenze dei funzionari;

j) sta in giudizio in rappresentanza del Comune , propone i ricorsi amministrativi o resiste agli stessi, fatta salva la facoltà di delega al Direttore Generale o ai Dirigenti; in caso di urgenza propone azioni giudiziarie o si costituisce per resistere alle stesse salvo approvazione della Giunta entro trenta giorni;

k) vigila sull'attività delle istituzioni e delle aziende speciali, promuovendo gli eventuali interventi della Giunta o del Consiglio;

l) sovrintende al funzionamento dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;

m) in materie di personale:

- nomina e revoca il Segretario Comunale e il Direttore Generale;

- definisce i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale in caso di nomina di

quest'ultimo;

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tranne nei casi

espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale;

o) emette le ordinanze contingibili e urgenti e ogni altro provvedimento attribuito dalla legge alla sua competenza, provvedendo altresì alla trasmissione al Responsabile del servizio finanziario per la copertura finanziaria, laddove necessaria;

p) determina l'importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;

q) autorizza le sepolture cimiteriali in deroga al regolamento;

r) adotta gli atti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e dispone i ricoveri d'urgenza, dandone comunicazione all'ufficio addetto;

s) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

t) garantisce la pubblicità di tutti gli atti, salvo il divieto di esibizione per temporanea e motivata dichiarazione dello stesso.

u) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco può delegare le proprie competenze ai singoli assessori, fermo restando il suo potere di sostituzione e di surroga in tutti i casi in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione della responsabilità. Il Sindaco può altresì conferire, conformemente alla normativa vigente, incarichi specifici a Consiglieri Comunali, fatto salvo l'obbligo da parte dell'incaricato di riferire al Sindaco ed alla Giunta sull'attività svolta.

3. E' ufficiale di governo secondo le attribuzioni delle leggi statali; dette funzioni in caso di impedimento o di assenza possono essere delegate al Vice Sindaco;

4. Il Sindaco può avvalersi, in base alle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di appositi uffici alle proprie dirette dipendenze con personale o collaboratori a tempo determinato.

La partecipazione democratica (TITOLO III)

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

art. 16 (Istituti di partecipazione)

1. Il Comune riconosce nel diritto ai cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

2. Gli istituti di partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono:

- assemblee della popolazione;
- le forme associative e l'organizzazione del volontariato;
- l'iniziativa e l'azione popolare;
- il referendum.

art. 17 (Assemblee della popolazione)

1. Il Comune promuove la consultazione della popolazione a mezzo di assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l'amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Le assemblee sono convocate autonomamente dal Sindaco .

3. Possono altresì essere convocate dal Sindaco o su richiesta di almeno 100 elettori. L'eventuale mancata convocazione deve avvenire con atto motivato.

art. 18 (Forme associative e albo)

1. Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla vita amministrativa.

2. A tale scopo è istituito l'Albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione verranno disciplinati da apposito regolamento dell'ente.

3. Le Associazioni potranno essere consultate e fare proposte nelle materie di competenza.

Potranno inoltre chiedere:

- il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- di accedere alle strutture, ai servizi ed alle pubblicazioni comunali;
- di disporre di idonei locali per sedi incontri e convegni.

art. 19 (Iniziativa e azione popolare)

1. I cittadini, quali singoli o in forma associata, possono intervenire direttamente negli atti e nelle materie di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, attraverso le seguenti forme di iniziativa popolare:

- proposte di deliberazione per gli organi dell'ente;
- istanza per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
- petizione per attivare l'iniziativa su questioni di interesse collettivo;
- interrogazioni per richiedere le motivazioni e giustificazioni di un determinato comportamento o azione amministrativa;
- consultazioni e referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

2. Le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione devono essere presentate al Sindaco, il quale trasmette entro 10 giorni gli atti all'ufficio preposto per l'istruttoria. L'ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, comunica l'esito dell'istruttoria al Sindaco, il quale provvede a fornire motivata risposta ai richiedenti, specificando sia le ragioni dell'accoglimento, sia le ragioni del diniego di accoglimento.

3. Le forme di comunicazione delle istanze e delle petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio comunale devono essere previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

5. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

art. 20 (Il referendum consultivo)

1. E' ammesso referendum consultivo sulle materie di esclusiva competenza comunale quando lo richieda il 15% degli elettori del Comune .

2. Non è ammesso referendum sul bilancio, su materia tributaria e tariffaria o su provvedimenti vincolati per disposizione di legge.

3. La richiesta deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune , espresso con chiarezza.

4. Non è ammissibile un quesito su oggetto già sottoposto a referendum nella medesima legislatura.

5. Il Sindaco indice il referendum previa deliberazione della Giunta Comunale che ne dichiara l'ammissibilità.

6. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

INFORMAZIONI AI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 21 – (Accesso agli atti)

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto previsto dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

2. Possono essere sottratti all'accesso unicamente gli atti riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

Art. 22 – (Informazione ai cittadini)

1. Il Comune cura la più completa informazione ai cittadini attraverso ogni forma di comunicazione, anche telematica, e comunque assicura il mantenimento di un ufficio di informazione al cittadino e la pubblicazione periodica di un bollettino informativo sulle principali attività di interesse comune.

Art. 23 – (Diritti di informazione delle associazioni)

1. Le associazioni iscritte nel registro municipale possono:

- ritirare presso il municipio copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali per la trattazione di argomenti attinenti agli scopi propri dell'associazione, nonché copia dei provvedimenti adottati;
- ricevere nella propria sede sociale o presso il municipio le pubblicazioni del Comune, anche periodiche, relative a questioni attinenti agli scopi sociali.

2. I comitati spontanei regolarmente costituiti possono chiedere e ritirare solo atti di specifica pertinenza dello stesso.

Gli organi burocratici (TITOLO IV)

IL SEGRETARIO E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 24 – (Il segretario generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, fra gli iscritti all'Albo, Sezione Nazionale, dei Segretari. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta, per grave violazione dei doveri di ufficio.

2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Segretario.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, presiede le commissioni concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali, indice la conferenza dei Dirigenti.

5. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi di personale incaricato;

- può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune ;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale, con riconoscimento del relativo compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 25 – (Il vice segretario)

1. Il Comune si dota di un Vice segretario che coadiuva il Segretario e di cui esercita le funzioni vicarie in caso di mancanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice segretario è nominato dal Sindaco fra i Dirigenti di ruolo appartenenti all'area amministrativa o, in mancanza, tra i funzionari apicali.

Art. 26 – (Il direttore generale)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto dirigenziale a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Compete al Direttore Generale il coordinamento dei Dirigenti. Compete altresì al Direttore Generale la mobilità interna dei dipendenti tra settori diversi.

2. Il Direttore Generale provvede alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché del Piano Esecutivo di Gestione. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.

L'AREA DIRIGENZIALE

Art. 27 – (Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco, sentito il Direttore Generale se nominato, a tempo determinato, con provvedimento motivato, secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti e non può superare la durata del mandato elettivo del Sindaco.

2. In riferimento agli indirizzi di bilancio approvati dal Consiglio e agli obiettivi definiti dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione il Sindaco può ridefinire la sfera delle competenze degli incarichi

dirigenziali.

3. Il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali:

a) fra il personale di ruolo con qualifica dirigenziale;

b) mediante l'assunzione dall'esterno per la copertura di qualifiche previste nella dotazione organica, previa deliberazione della Giunta, mediante contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

c) al di fuori della dotazione organica nei limiti stabiliti dalle norme.

4. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive impartite, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi indicati nei contratti collettivi di lavoro.

5. Il Sindaco definisce il trattamento economico accessorio dei Dirigenti, sentito il Direttore Generale o il Nucleo di Valutazione, in rapporto alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali e secondo la metodologia approvata dalla Giunta Comunale.

6. Il Sindaco può conferire, previa deliberazione di Giunta, con le modalità di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) anche incarichi di alta specializzazione.

Art. 28 – (Competenze dei dirigenti)

1. I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle attività loro assegnate con riferimento al contenuto della funzione dell'ufficio dirigenziale al quale sono preposti, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica ed in conformità alle direttive generali del Sindaco, del Direttore Generale e, ove questi non sia nominato, del Segretario Generale, nelle loro rispettive competenze. I Dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Spetta al Direttore Generale, in caso di inerzia dei Dirigenti e salva l'azione disciplinare nei loro confronti, il potere di intervento sostitutivo, in conformità

alle direttive impartite dal Sindaco. I Dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione e/o fissati sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

2. I Dirigenti adottano tutti gli atti di carattere gestionale, anche a carattere discrezionale, che non siano di competenza degli organi di governo, del Segretario Generale o del Direttore Generale, ivi compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

UFFICI E PERSONALE

Art. 29 – (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale ed è finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali.

2. L'organizzazione è informata ai seguenti criteri:

- a) distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo e quella di gestione;
- b) responsabilizzazione delle posizioni dirigenziali rispetto agli obiettivi di settore assegnati, alla gestione delle risorse e al complesso funzionamento della struttura amministrativa;
- c) gestione dei contratti di lavoro ai fini di valorizzare il personale, incentivandone la formazione, l'assunzione di responsabilità operative, la collaborazione intersettoriale, la previsione di un sistema premiante efficace;
- d) imparzialità e trasparenza amministrativa;
- e) finalizzazione dell'attività al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
- f) snellezza e funzionalità dell'attività;
- g) flessibilità organizzativa e mobilità del personale per il migliore utilizzo delle risorse in relazione all'evoluzione del bisogno dei cittadini;
- h) verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi.

Art. 30 - (Organizzazione del lavoro)

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivo e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Le attività' (TITOLO V)

SEZIONE I

SERVIZI PUBBLICI

Art. 31 - (Gestione)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici ispirando la propria azione ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi di rilevanza industriale è disciplinata dalla legge.

3. Il Consiglio per i servizi locali privi di rilevanza industriale delibera quale forma di gestione da adottare tra le seguenti:

a) Istituzione;

b) Azienda speciale, anche consortile;

c) Società di capitale costituita o partecipata dall'ente locale, regolata dal codice civile.

4. La gestione nelle forme previste nel precedente comma 3 viene attribuita mediante affidamento diretto.

5. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento diretto ai soggetti di cui al comma 3.

6. I servizi culturali e del tempo libero possono essere gestiti mediante affidamento diretto anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

7. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale i servizi di cui ai commi 3, 5 e 6 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 32 – (Istituzioni)

1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale.
2. L'Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione.
3. Salvo revoca, il consiglio di amministrazione resta in carica quanto il Sindaco che lo ha nominato nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e delle norme sulla rappresentanza di genere, e cessa dalle funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori dell'Istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
5. L'incarico di Direttore dell'Istituzione può essere conferito dal Sindaco, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, anche a Dirigenti o funzionari del Comune . Al Direttore dell'Istituzione competono le responsabilità gestionali.
6. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, ne conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 33 – (Aziende speciali)

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale all'atto della deliberazione di costituzione dello stesso.

2. Lo statuto dell'Azienda stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, né inferiore a tre né superiore a cinque, compreso il Presidente.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e delle norme sulla rappresentanza di genere, e revocati dal Sindaco, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone, non componenti il Consiglio comunale né la Giunta, che abbiano i requisiti per ricevere incarichi comunali con esperienza o con competenza tecnica o amministrativa.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Sindaco ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda.
7. Gli atti fondamentali dell'Azienda sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

Art. 34 – (I consorzi)

1. Il Comune ricerca e favorisce la costituzione di Consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, per la gestione di servizi sociali, e per l'esercizio di funzioni.
2. A questo fine il Consiglio approva una convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto

Art. 35 – (Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni, di società e di fondazioni)

1. Nel rispetto del potere di indirizzo del Consiglio Comunale, il Sindaco, in conformità al principio di pari opportunità tra uomini e donne e delle norme sulla rappresentanza di genere, nomina, designa e revoca gli Amministratori di Aziende, di Istituzioni, di Società e di Fondazioni.
2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue Aziende e Istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune antecedentemente alla nomina.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 36 – (Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune , ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, può partecipare a società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico ed a società per azioni a prevalente capitale privato senza vincolo di maggioranza in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Nei casi di partecipazione minoritaria del Comune , lo statuto della società dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne e delle norme sulla rappresentanza di genere e revocati dal Sindaco.
3. Nel caso in cui la partecipazione del Comune sia superiore al 70% lo statuto della società dovrà prevedere che l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e un membro effettivo e supplente del Collegio Sindacale siano

nominati e revocati dal Sindaco.

4. I rapporti tra soggetti pubblici e privati possono essere regolati da apposite convenzioni in modo tale da assicurare il corretto svolgimento del servizio, anche in conformità alla carta dei servizi, e la permanente verifica dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di scioglimento del vincolo sociale.

5. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e nelle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.

Art. 37 – (Indirizzi e vigilanza)

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali, compatibili con la natura del relativo ente associativo, ai quali devono uniformarsi i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e negli altri organismi associativi nello svolgimento dell'attività.

2. La Giunta esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al Consiglio.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in seno agli enti associativi devono essere conformi agli indirizzi generali di cui al comma 1, fatto salvo per le modifiche statutarie che necessitano di apposita preventiva espressa approvazione del Consiglio Comunale.

SEZIONE II

MODALITA' D'AZIONE

Art. 38 - (Convenzioni)

1. Il Consiglio delibera apposite convenzioni da stipulare con altri enti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni

o la delega di funzioni da parte degli enti contraenti a favore di uno di essi con le modalità e gli effetti previsti dalla legge.

Art. 39 - (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in conformità agli indirizzi programmatici ed informato l'Ufficio di Presidenza, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento.
2. Gli Accordi sono formalmente approvati dal Sindaco e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. Qualora l'Accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. Per la promozione del procedimento di conclusione dell'Accordo di Programma, per il suo contenuto, effetti, esecuzione e vigilanza si rimanda alla disciplina prevista dalla legge in materia.

FINANZA E CONTROLLI (TITOLO VI)

SEZIONE I

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 40 - (Ordinamento contabile e finanziario)

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune risponde ai seguenti principi in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:
 - a) autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
 - b) disponibilità di risorse autonome per finanziare integralmente le funzioni attribuite;
 - c) determinazione e applicazione di tributi propri;
 - d) compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio;

e) partecipazione a risorse aggiuntive dello Stato per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle sue funzioni;

f) ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

g) disponibilità di un proprio patrimonio.

Art. 41 – (Il bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica redatta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, evidenziando ove opportuno il rapporto costi/benefici.

Art. 42 – (Il conto consuntivo)

1. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi effettuati e dei servizi erogati in relazione ai programmi stabiliti ed alle risorse assegnate.

SEZIONE II

I CONTROLLI

Art. 43 – (I revisori del conto)

1. Il collegio dei revisori del conto è un organo autonomo che coopera nelle funzioni di controllo e indirizzo del consiglio comunale, che esercita vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile del Comune .

2. Tale azione è diretta all'indirizzo, all'assistenza, alla verifica ed al controllo per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività sia nelle azioni quanto nella gestione dell'ente.

3. Il collegio dei revisori può compiere analisi specifiche su richiesta del consiglio, della Giunta, della conferenza dei capigruppo.

4. Obbligatoria sarà la relazione annuale del collegio e costituirà parte integrante la proposta di delibera del bilancio consuntivo. In detta relazione il collegio potrà esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire miglioramenti dell'efficienza, della produttività e dell'economicità di gestione.

Art. 44 - (Controllo economico-finanziario)

1. I Dirigenti eseguono, almeno una volta l'anno e comunque entro il 31 agosto di ogni anno, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione agli indirizzi del Consiglio e agli stanziamenti di bilancio di loro pertinenza e ne trasmettono relazioni alla Giunta, la quale, conseguentemente, informa con la medesima periodicità il Consiglio sulla situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio.

2. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione per il ripristino del pareggio.

Art. 45 – (Controllo di gestione e valutazione del personale con qualifica dirigenziale)

1. È istituito il controllo di gestione con la finalità di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi, obiettivi e risultati.

2. Il Direttore Generale, o in sua mancanza il Segretario Generale, effettua il controllo di gestione di cui al comma precedente utilizzando strumenti di verifica per obiettivi e programmi.

3. A tal fine, il Direttore Generale, con la cadenza periodica e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, comunica i risultati agli amministratori per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Dirigenti per la valutazione dell'andamento della gestione.

4. L'attività di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative del personale con qualifica dirigenziale viene effettuato dal Direttore Generale, o in sua mancanza dal Segretario Generale, e si svolge tenendo in particolare conto i risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

LA FUNZIONE NORMATIVA (TITOLO VII)

Art. 46 – (Principi generali)

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 47 – (Procedimento)

1. L'iniziativa regolamentare spetta al Sindaco, alla Giunta e a ciascun Consigliere comunale.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice, salvo quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta.

3. I regolamenti sono pubblicati unitamente alla deliberazione di approvazione e diventano esecutivi con la deliberazione medesima.

4. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale e deve essere preceduto dall'esame della Commissione Statuto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (TITOLO VIII)

Art. 48 – (Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni dello Statuto che rinviano a disciplina regolamentare si applicheranno con l'entrata in vigore di tale normativa.

2. Fino all'adozione di nuovi regolamenti rimangono in vigore gli atti normativi adottati dal Comune non incompatibili con le nuove norme statutarie.

3. Le norme statutarie che non necessitano di apposita regolamentazione entrano in vigore con l'esecutività dello statuto.

Art. 49 – (Disposizioni finali)

1. Fatte salve le norme di legge in materia, l'interpretazione autentica del presente statuto è rimessa al Consiglio Comunale che delibera con la maggioranza prevista per l'adozione dello stesso.

2. Il presente statuto, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio successiva all'esecutività della deliberazione di approvazione.

4. Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione della data di entrata in vigore.